

COMUNE DI GENOVA

REPERTORIO N.

Accordo quadro fra il Comune di Genova e l'Impresa, per la regolamentazione dell'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino.

C.U.P. B38H17000130004 – CIG 7670780FE4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., il giorno .. (...) del mese di, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME – Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal nato a (.....) il ... e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore/Dirigente della Direzione/ Settore in forza di provvedimento del sindaco N. ORD-20... in data/20....

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa, con sede in (...) – Via, n. – C.A.P. – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n., di seguito per brevità denominata impresa, rappresentata dal, nato a il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di; Detti componenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 20 aprile 2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali inerenti gli interventi di cui in epigrafe, per una spesa complessiva pari a Euro (.....) per lavori spese tecniche e I.V.A., ossia relativi a interventi urgenti di manutenzione

straordinaria di versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del

territorio cittadino anno 2018;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione – Settoren. del,

esecutiva ai sensi di legge in pari data, il Comune di Genova ha stabilito di procedere, mediante

esperimento di procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del

Codice con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, mediante accordo quadro

da concludersi con un unico operatore economico, senza rilanci ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, di seguito Codice dei Contratti;

- che il presente atto disciplina le regole attinenti alla predetta procedura di accordo quadro e non

conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare negli immobili oggetto del

medesimo;

- che in base alle risultanze di gara, come riportato nel verbale Cronologico n. ... del, al quale si fa

pieno riferimento e che in originale è depositato agli atti della Stazione Unica Appaltante, l'operatore

economico concorrente che ha presentato la migliore offerta è stata l'Impresa, come sopra

costituita e nell'anzidetta qualità, con il ribasso del% (.....) che opererà sui prezzari

"Opere Edili" ed "Impiantistica" (volumi 1 e 2) editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio

della Liguria, edizione 2018, nonché sull'elenco prezzi aggiuntivi allegato agli atti di gara, senza incidere

direttamente sulla capienza dell'accordo quadro;

- che l'Impresa ha dichiarato che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- che è stato emesso regolare D.U.R.C. con scadenza

- che l'impresa, è in possesso di certificazione SOA in corso di validità n. con scadenza

triennale il per la categoria Classe

- che il Comune di Genova ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la banca

dati nazionale antimafia con prot. PR_....._Ingresso_..... del e che in caso di esito interdittivo

si procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e di quelli da esso derivati;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale della Direzione – Settore n.

....., del ed esecutiva ai sensi di legge il Comune di Genova ha aggiudicato

definitivamente l'accordo quadro per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria di

versanti in frana per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino

all'impresa come sopra costituita;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e

che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto dell'accordo quadro.

1. Il Comune di Genova con il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale,

comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi in relazione

all'affidamento dell'esecuzione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria di versanti in frana

per eventi di tipo alluvionale di competenza comunale nell'ambito del territorio cittadino, all'Impresa

..... la quale si obbliga, al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi, a rispettare le

condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da

questo richiamati.

2. La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla

conclusione dei contratti applicativi, pertanto il Comune di Genova potrà stipulare singoli contratti

applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza dell'accordo quadro nei limiti dei finanziamenti

approvati a bilancio e impegnati sul relativo capitolo mediante apposito provvedimento.

3. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% e opererà sui prezziari "Opere Edili" e

"Impiantistica" (volumi 1 e 2), editi dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria,

edizione 2018, che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali del presente accordo quadro e dei

contratti applicativi.

4. S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al momento di indizione del bando di gara relativo al presente affidamento ossia alla data del e in particolare il Codice dei contratti, il Decreto del M.I.T. n. 49/2018, nonché per quanto ancora vigenti il D.P.R. n. 207/2010 e il D.M. n. 145/2000.

Articolo 2. Capienza e durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro avrà validità di due anni dal momento della stipula. Il Comune di Genova potrà, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, prorogare la durata dell'accordo quadro per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, al solo fine di esaurirne la capienza.

2. La capienza dell'accordo quadro per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a Euro 1.000.000,00 comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 45.200,00 ed Euro 86.800,00 per opere in economia. Tale importo è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo. La Stazione Appaltante pertanto non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

3. Il Comune di Genova ha la facoltà di incrementare di un quinto l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni contrattuali qui previste, qualora nel periodo di durata dello stesso la capienza ne venga esaurita.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione e direzione lavori.

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto e nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati approvati con la determinazione dirigenziale della

Direzione – Settore n. del nonché alle condizioni della
determinazione dirigenziale della medesima Direzione n. del, entrambe esecutive ai
sensi di legge che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma
digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si
allega sotto la lettera “A” affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

I contratti applicativi saranno stipulati in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze
contingenti. Per ogni contratto applicativo il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori
emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli
stessi. Le Parti concordano che la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio
insindacabile del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori.

2. Il Comune costituisce, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, l'Ufficio di direzione lavori,
preposto alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dei lavori secondo le norme del
presente accordo quadro e dei contratti applicativi da esso derivanti.

L'Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un'adeguata presenza nell'ambito del
cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto,
soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I. e nei piani di sicurezza
e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza, qualora nominato, in fase di
esecuzione. Inoltre il Direttore dei lavori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza
obbligo di preavviso nei confronti dell'appaltatore, di personale della Polizia Municipale, il quale opererà
col supporto tecnico del coordinatore della sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle
condizioni di sicurezza del cantiere, il direttore dei lavori, anche attraverso il supporto del suddetto
personale, verificherà l'impiego di personale autorizzato in cantiere, il cui elenco dovrà essere
comunicato dall'Impresa all'atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni.

Tale elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa appaltatrice e le eventuali Imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento, che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia, Impresa di appartenenza e relativo contratto applicato, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al riguardo per proprio conto, avendo cura inoltre di indicare il proprio committente. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido anche il Comune, nella persona del direttore lavori. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obblighi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al direttore dei lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alla Cassa Edile Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

Articolo 4 – pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Le modalità di pagamento sono quelle stabilite nello schema di contratto applicativo cui si rimanda.

2. Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila EURO, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. il C.U.P. e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica

Amministrazione. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto,

l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 articolo 3

così come modificato dalla Legge n. 217 in data 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto Legge n.

187/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere il codice

identificativo gara (C.I.G.) ossia e il Codice Unico Progetto (C.U.P.) dell'intervento ossia

..... .

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso: "....." agenzia di

....., – Codice IBAN: IT....., dedicato anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono: Sig., di cui

ante– Codice Fiscale; Sig....., nata a il giorno – Codice Fiscale

Tutti i movimenti finanziari derivanti dal presente accordo quadro devono essere registrati sui conti

correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.

136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'impresa s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n.

136/2010, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi

di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010.

L'articolo 106 comma 13 del Codice dei Contratti regola la cessione di crediti già maturati. In ogni

caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al presente contratto.

Articolo 5. Penali applicabili.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei

lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare degli ordini di servizio impartiti in

seguito alla stipula dei contratti applicativi ed è regolamentata ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto

applicativo.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 107 del Codice e con le modalità di cui all'art 10 del Decreto M.I.T. n.49/2018.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi

1, 2 e 4 dell'art 107 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10, comma 2, lettere a), b,) c), e d) del Decreto M.I.T. n.49/2018.

Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale e quelli di cui all'articolo 20 del presente contratto. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. n. 145/2000, individuato ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Comune di Genova, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal Sig.,, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e s'impegna a comunicare

tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

3. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle attrezzature.

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

3. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti al ribasso offerto in sede di gara, che opererà solo sulla restante parte. Qualora, per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, risultasse una percentuale di incidenza di tali oneri diversa, esclusivamente per tali interventi saranno applicati gli oneri della sicurezza, così come quantificati nei relativi piani di sicurezza e di coordinamento.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo e adeguamento prezzi.

1. Per i lavori affidati in conseguenza del presente accordo quadro non si procede alla revisione dei

prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile salvo quanto disposto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori avviene con l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula dei contratti applicativi del presente accordo quadro.

Le Parti concordano espressamente, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002, che detta emissione avvenga, per ogni singolo contratto applicativo, entro tre mesi dall'ultimazione lavori derivanti dalla stipula del contratto applicativo medesimo.

2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione dei contratti e recesso.

1. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti da esso derivati nei casi individuati dall'art. 108 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di

esecuzione del contratto;

c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;

d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

l) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;

m) gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore;

n) il mancato rispetto delle clausole della convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta tra gli altri dal Comune di Genova e dalla Prefettura di Genova in data 22 ottobre 2018, e ulteriori clausole anticorruzione, riportate nel documento che il concorrente dichiara di conoscere per averlo sottoscritto per accettazione;

o) qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (I. Trasporto di materiali a discarica per conto terzi; II. Trasporto anche transfrontaliero per smaltimenti di rifiuti per conto terzi; III. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; IV. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzi e

di bitume; V. Noli a freddo di macchinari; VI Fornitura di ferro lavorato; VII. Noli a caldo; VIII.

Autotrasporto per conto terzi; IX. Guardiani ai cantieri).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice dei contratti, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 12. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'articolo 205 del Codice in tema di accordo bonario pertanto prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del CRE, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve scritte.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. La Stazione appaltante ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Considerato che l'esatta tipologia ed entità dei lavori potrà essere determinata solo al momento in cui si verifica la necessità dell'intervento, con riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento saranno disposti dal Comune di Genova in caso di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 mentre l'appaltatore, depositerà presso la stazione appaltante il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17,

comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto e un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

3. Nell'ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa dovrà predisporre, comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza (POS), come previsto dall'articolo 131 del Codice dei Contratti, nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saranno depositati agli atti del Comune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.

Articolo 15. Subappalto.

1. Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, negherà l'autorizzazione di subappalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa come sopra costituita, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge,

Articolo 16. Garanzia fideiussoria a titolo di buon adempimento delle clausole contenute nel presente accordo quadro.

1. A garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte

le norme generali in esso richiamate, l'impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, ha

presentato garanzia fideiussoria n. del tramite polizza fideiussoria rilasciata da

"....." – Agenzia cod., con sede in –, per l'importo prestabilito quale somma

garantita di Euro (.....) pari al dueper cento della capienza complessiva del presente

accordo quadro, con previsione di proroghe annuali. A tale importo si applicano le riduzioni di legge

previste all'art. 93 del Codice.

** Tale garanzia dovrà contenere le seguenti clausole contrattuali:*

"Art. 1 - Oggetto della garanzia. Il Garante s'impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma

garantita al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del

Contraente delle obbligazioni previste nel contratto di accordo quadro, con espressa esclusione dei maggiori costi, in

quanto oggetto della garanzia «definitiva». Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto

dall'Appaltatore in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo quadro; b) risarcimento dei danni

derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a

carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la

sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione

che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà

automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi

successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiché perderà automaticamente

efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula dell'accordo quadro;

b) detta garanzia, previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro, fatto

salvo lo svincolo con apposito provvedimento successivamente alla stipula del contratto applicativo derivante dal

presente accordo quadro che ne esaurirà la capienza. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere

opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita. *La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro*

come risultante dall'aggiudicazione. A tale importo si applicano le riduzioni di legge previste all'art. 93 del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia. *Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma*

garantita, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata

per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli

importi dovuti dal Contraente. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere

formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. . Resta salva l'azione di

ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o

totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa. *Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i*

diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto

di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. La Stazione appaltante faciliterà le

azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni. *Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per*

essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella

garanzia.

Art. 7 - Foro competente. *In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello*

determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ. .

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge. *Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge e la lex*

specialis di gara."

4. Per ciascun contratto applicativo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione

definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti.

Articolo 17 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi,

sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo. L'importo e le modalità di stipula delle

polizze assicurative sono riportate nello schema di contratto applicativo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le

Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora vigente;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- i prezziari "Opere Edili" e "Impiantistica" (volumi 1 e 2) editi dall'Unione Regionale delle Camere di

Commercio della Liguria, edizione 2018;

- gli articoli, da 1 a 12 compreso, del "Capitolato di Sicurezza" del Comune di Genova, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 04 giugno 1998 e il D.U.V.R.I.;

- le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzo della Unione

Regionale Camere di Commercio della Liguria;

- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova in data 22

ottobre 2018.

Articolo 19. Elezione di domicilio e Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Impresa come sopra costituita, elegge domicilio

in Genova presso

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 010.557111;

indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it ; casella di posta elettronica certificata (PEC)

comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)

2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione,

di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Articolo 20. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi il giorno in seduta unica, sono a carico dell'Impresa come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero pagine e parte della da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per l'Impresa

Ufficiale Rogante (sottoscritto digitalmente)